

come allora il Consiglio pensò, che questa risulti superiore o anche soltanto uguale agli emolumenti annui complessivi del Direttore generale.

Propone pertanto di revocare subito, e con effetto immediato, quella deliberazione onde dargli maggiore libertà nell'esame degli emolumenti del Direttore generale.

Il Consigliere Chiri rileva il fine senso di delicatezza insito nella dichiarazione del Presidente. Ritiene peraltro che il Consiglio, nel prendere atto della proposta, debba altresì riservarsi di deliberare al riguardo in altra seduta, indipendentemente da ogni altra considerazione.

Il Consiglio, accogliendo la proposta del Presidente, revoca con effetto immediato la deliberazione del 15 febbraio 1919, riservandosi di fissare nuovamente le sue competenze, a norma dell'art. 8 del D. L. 29 aprile 1923, n. 966.

Passa quindi ad esaminare le condizioni di trattamento economico del Direttore generale. Su di esse riferisce il Presidente il quale ritiene che nel determinare